

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 776-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 972)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in esame riprende il contenuto degli analoghi patti internazionali negoziati dall'Italia con i paesi dell'Est europeo dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria, ivi compresa la previsione di una ritenuta alla fonte per le *redévances*.

In particolare essa contiene norme che, oltre a definire il suo campo di applicazione, fissano il trattamento riservato ai dividendi, interessi e *royalties*, nonchè ai redditi da attività di carattere indipendente.

Poichè tale Convenzione si pone come utile strumento per facilitare i rapporti di interscambio con un Paese confinante nella cui bilancia commerciale le importazioni dall'Italia costituiscono una quota rilevante, destinata probabilmente ad accrescersi in seguito all'attuazione degli accordi di Osimo, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.